Allegato A)

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE .....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE .....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP).

****

Con **deliberazione di C.C. n. 51 del 27.12.2018**, avente ad oggetto "*Revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Civitella del Tronto*", l'organo consiliare di questo Ente:

dato atto che le partecipazioni del Comune di Civitella del Tronto da prendere in considerazione per il suddetto adempimento erano:

- quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 34 del 30.10.2017, vale a dire:
  1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
  2) quella nella Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli COTUGE – diretta, con quota del 10,00%;
  3) quella nella Società Consortile Gran Sasso Laga S.r.l. – diretta, con quota del 0,57%;
- ed, inoltre:
  4) quella nel Innovazione SpA in liquidazione – diretta, con quota del 1,00%;
  5) quella nell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 Teramano in liquidazione, – diretta, con quota del 2,00%;

tenuto conto:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

dato atto che:

- la società Innovazione SpA in liquidazione non approva bilanci dal 2015 in quanto non riesce ad approvare il bilancio finale di liquidazione per l'impossibilità di effettuare l'Assemblea dei soci in quanto il socio di maggioranza assoluto (A.R.A.P. Azienda Regionale Attività Produttive) si rifiuta di partecipare all'adunata non garantendo, quindi, il numero legale;
- l'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) è l'ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione, il consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta Comuni che è già stato posto in liquidazione; per altro dal 2014 non c'è più partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti in quanto con delibere nn.

46/2014/IDR e 490/2014/R/IDR l'AEEGSI (oggi ARERA) tutte le spese di funzionamento dell'ATO venivano poste a carico del Gestore del servizio idrico integrato;
- la Società BORGHI SCARL di cui si portava ancora la partecipazione nel 2018 è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio in data 9 novembre 2015;
- la Società Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, che si portava nelle partecipazioni del 2018, è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Teramo in data 7 aprile 2014 con causale "fusione mediante costituzione di nuova società" con la costituzione dell'A.R.A.P. Azienda Regionale Attività Produttive di diretta emanazione regionale con totale controllo della stessa;
- la Società GRAN TERAMO Società Consortile a R.L. , di cui portavamo la partecipazione nel 2018, è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio in data 31 dicembre 2015.

dato atto che:
- sussistevano i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società Ruzzo Reti S.p.A., Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli COTUGE, Società Consortile Gran Sasso Laga Srl e Innovazione SpA ed, in particolare:
  - la stretta necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente, al fine dello svolgimento di servizi essenziali, non erogabili direttamente o in forme alternative ed, esattamente:
    - Ruzzo Reti S.p.A. - servizio idrico integrato;
    - COTUGE - servizio di valorizzazione turistica degli impianti di risalita di Monte Piselli;
    - Società Consortile Gran Sasso Laga Srl - servizi di sostegno allo sviluppo rurale;
    - Innovazione SpA – quota inalienabile in quanto società in liquidazione.
  - lo svolgimento da parte delle suindicate società di attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

verificato, in base in base a tutto quanto suesposto, che non sussistevano motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;

si stabiliva:
- di approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Civitella del Tronto, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla stessa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistevano motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del TUSP (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Il successivo comma 2, infatti, dispone che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Quindi, il successivo comma 4 dispone che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Nello scorso mese di novembre il MEF - Dipartimento del Tesoro e la Corte dei conti hanno pubblicato gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)", dall'esame delle quali si prende atto che:

- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti;
- attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;
- pertanto, saranno oggetto di comunicazione: 1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro; 2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
- con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.
- le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno.

Infine, con nota prot. n. 0004366-29/11/2019-SC_ABR-T73-P, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.11.2019 al n. 9126, la Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo ha comunicato a tutti gli Enti territoriali della Regione Abruzzo che gli atti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute, oltre che tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, devono essere parallelamente trasmessi anche

mediante l'applicativo "Con.Te", fornendo, a tal fine, le necessarie indicazioni operative in merito al corretto caricamento e invio della documentazione.

****

Pertanto, come tutti gli Enti territoriali, anche questo Comune è tenuto ad effettuare, entro la data del 31.12.2019, la revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018.
Le partecipazioni del Comune di Civitella Del Tronto da prendere in considerazione per l'adempimento annuale di revisione di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 51 del 27.12.2018, vale a dire:

1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
2) quella nella Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli COTUGE – diretta, con quota del 10,00%;
3) quella nella Società Consortile Gran Sasso Laga S.r.l. – diretta, con quota del 0,57%;
4) quella nella Innovazione Spa in liquidazione – diretta, con quota del 100%;

****

****

Pertanto, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, occorre rilevare che sussistono tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società suddette ed, in particolare:

- la stretta necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente, al fine dello svolgimento di servizi essenziali, non erogabili direttamente o in forme alternative ed, esattamente:
  - Ruzzo Reti S.p.A. - servizio idrico integrato;
  - Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli COTUGE - servizio di gestione degli impianti di risalita di Monte Piselli;
  - Società Consortile Gran Sasso Laga Srl - servizi di sostegno allo sviluppo rurale;
- lo svolgimento da parte delle suindicate società di attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 51 del 27.12.2018 (ricognizione ordinaria 2018 sulle partecipazioni detenute al 31.12.2017), stante la mancanza di partecipazioni da alienare, **il Comune di Civitella Del Tronto non era tenuto ad alcuna procedura di razionalizzazione** sulla quale relazionare entro l'anno successivo.
Verificato, in base a tutto quanto sopra esposto, che non sussistono motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Civitella Del Tronto, **l'attuale ricognizione annuale 2019 non prevede alcun piano di razionalizzazione**.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott. Germano MIGNINI